

RATIO DECIDENDI

a cura di GAETANO CARLIZZI e GIORGIO PINO

PROCESSO INDIZIARIO E VALUTAZIONE PROBATORIA

GIULIO **UBERTIS**



Processo indiziario e valutazione probatoria

Circumstantial Process And Evidentiary Evaluation

GIULIO UBERTIS

Professore ordinario di Diritto processuale penale ed Epistemologia giudiziaria nell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

E-mail: giulio.ubertis@unicatt.it

ABSTRACT

Dopo aver chiarito che un processo può denominarsi indiziario quando si fonda non su prove in senso stretto, ma su indizi, si illustra il triplice sviluppo della valutazione probatoria nei suoi profili atomistico, olistico e complessivo. Si procede poi all'individuazione dei caratteri dell'indizio, poiché è prescritto che siano gravi, precisi e concordanti per poter essere utilizzati per la decisione del giudice. Infine, si espongono i requisiti che la motivazione della Cassazione deve possedere quando giudica sulla regolarità di un processo indiziario.

After having clarified that a process can be called circumstantial when it is based not on evidence in a narrow sense, but on circumstantial evidence, the triple development of the evidential evaluation in its atomistic, holistic and overall profiles is illustrated. The characters of the circumstantial evidence are then identified, because it is prescribed that they are serious, precise and consistent in order to be used for the judge's judgment. Finally, the requirements that the grounds of the Cassation must have when judging on the regularity of a circumstantial process are set out.

KEYWORDS

Corte di cassazione, indizio, processo indiziario, valutazione probatoria

Court of cassation, Circumstantial evidence, Circumstantial process, Evidentiary evaluation

ALLEGATI

Corte di Cassazione, Sezione prima penale, sentenza n. 1790/2018

Processo indiziario e valutazione probatoria

GIULIO UBERTIS

1. *Nozione di processo indiziario* – 2. *La valutazione probatoria (atomistica e olistica)* – 3. *La valutazione probatoria complessiva* – 4. *La valutazione degli indizi* – 5. *I requisiti del controllo della Cassazione e il loro inadeguato rispetto nel caso concreto.*

ALLEGATI: Corte di Cassazione, Sezione prima penale, sentenza n. 1790/2018

1. *Nozione di processo indiziario*

Il presente lavoro trae origine da una sentenza della Cassazione¹, con la quale è stato rigettato un ricorso avverso un'ordinanza del Tribunale del riesame di Bergamo, tra l'altro ritenendo infondate le censure mosse al provvedimento del giudice di merito relativamente alla valutazione probatoria operata nel corso di un procedimento indiziario.

Al riguardo, non sembra certamente contestabile che il dramma della decisione giudiziaria, soprattutto penale, incontri la sua maggiore manifestazione nel “processo indiziario” (usualmente utilizzando l'espressione senza che per essa rilevi la distinzione codicistica tra “procedimento” e “processo”²).

Tuttavia, occorre chiarire che con tale locuzione non ci si intende riferire alla circostanza che qualunque ricostruzione fattuale compiuta in ambito giudiziario è inevitabilmente soggetta al dubbio: in questa prospettiva, «qualsiasi prova è sempre indiziaria»³. Infatti, almeno dagli anni trenta del Novecento, gli studi epistemologici hanno smentito la pretesa di «ottenere una assoluta 'Verità' che conduca alla comprensione di una altrettanto assoluta 'Oggettività'»⁴; specificamente in sede processuale, poi, si sperimenta quotidianamente l'assenza di modalità conoscitive in grado di consentire il raggiungimento di una valutazione incontrovertibile inerente alla credibilità delle fonti di prova, all'attendibilità dei mezzi di prova o all'affidabilità degli elementi di prova.

Tipico e ulteriore del processo indiziario è che le inferenze conducenti dall'elemento al risultato di prova relative ai temi concernenti la sussistenza del fatto e/o la responsabilità dell'imputato impiegano, anziché leggi logiche e/o scientifiche di forma universale, massime d'esperienza o leggi scientifiche probabilistiche.

In altre parole, un *processo* può denominarsi *indiziario* (in sostanziale corrispondenza con il già rammentato uso comune della terminologia) quando la conclusione inferenziale della sequenza probatoria *si basa non su prove in senso stretto* (rappresentative o critiche⁵), *ma su indizi* (evitando di adoperare l'ambigua e fuorviante espressione “prove indiziarie”⁶), caratterizzandosi quindi per la modalità logica non della necessità, ma della semplice possibilità.

¹ Cass., sez. I, 16 gennaio 2018, n. 1790, Mangafic, in CED, n. 272056.

² Cfr., per tutti, CHIAVARIO 2019, 73-74.

³ PAGANO 1832 [1806], 73.

⁴ UBERTIS 2015, 5, avvertendo che si eviterà di ulteriormente citare tale volume qualora sia adoperato il lessico ivi definito (come quello utilizzato nel prosieguo del capoverso per richiamare le componenti della sequenza probatoria, rappresentativa del fenomeno probatorio analizzato nella sua prospettiva “statica”, ossia indipendentemente da quella “dinamica” concernente la sua introduzione nel procedimento giudiziario) o vengano espresse riflessioni già reperibili in esso.

⁵ La loro distinzione «non va colta in una diversa qualità logica dell'attività che si esercita per la prova (il che, tra l'altro, importerebbe differenza di natura e non [solo] di struttura) ma in una diversa immediatezza logica nella conoscenza dell'oggetto della prova da parte del giudice» (BENVENUTI 1953, 97 nt. 45).

⁶ V., sul punto, UBERTIS 2016, 284-285.

2. La valutazione probatoria (atomistica e olistica)

In ogni caso, qualunque prova (intesa in senso lato, cioè appartenente alla categoria comprensiva sia di quelle in senso stretto che degli indizi) deve superare un *giudizio assertorio di concludenza probatoria*⁷, effettuato anche con il ricorso a una “capacità (o immaginazione) combinatoria” analoga a quella usata dallo storico nell’utilizzo del compendio informativo di cui dispone⁸.

Tale giudizio verte sull’idoneità e la sufficienza di ognuna delle sue componenti (elementi, fonti e/o mezzi di prova, fatti notori⁹, inferenze e risultati di prova) sottoposte all’attenzione del giudice a servire per il definitivo giudizio di verità sull’affermazione rappresentativa della *res in iudicium deducta* e fondativa della domanda giudiziale.

Riguardo a una siffatta valutazione si rende necessario distinguere, a fini di analisi e senza ignorare il loro nesso dialettico, un duplice profilo, differenziando il vaglio di ciascun esperimento gnoseologico da quello effettuato in relazione alla totalità delle risultanze istruttorie.

Ma pure il primo aspetto concernente la stima della singola prova opera su due piani, poiché il suo *apprezzamento atomistico* va eseguito coordinandolo con la sua inclusione, di stampo *olistico*, nell’insieme di ciò che sia stato giudizialmente acquisito.

Così, vanno verificate la credibilità della fonte di prova, l’attendibilità del mezzo di prova e l’affidabilità dell’elemento di prova prima di effettuare l’inferenza dall’elemento al risultato di prova. Non converrebbe nemmeno procedere a quest’ultima se, ad esempio, si dubitasse della sincerità del teste o delle sue capacità percettive, mnemoniche ed espressive ovvero si considerasse non autentico il documento oppure si ritenesse che la conduzione dell’esame testimoniale avesse negativamente influito sulle reazioni del dichiarante o che i contorni dell’impronta fossero troppo confusi per consentirne un’adeguata decifrazione.

Peraltro, anche quando la premessa fosse reputata idonea allo svolgimento del procedimento inferenziale, sarebbe da discernere il caso in cui si intenda coordinarla con una legge logica e/o scientifica di forma universale ovvero con una massima d’esperienza o una legge scientifica probabilistica, delle quali ultime occorre vagliare il livello di fondatezza; mentre la stessa premessa dovrebbe comunque essere almeno interpretata, magari solo al livello “minimo” (di cui normalmente non si ha consapevolezza) della comprensione linguistica¹⁰. Senza tralasciare la necessità di una “traduzione” dal linguaggio comune o tecnico-scientifico (si pensi, rispettivamente, agli enunciati di un testimone o di un perito) a quello più specificamente giuridico: né le particolarità del linguaggio, specialmente legale, permettono di escludere la presenza di taluni elementi valutativi, con la conseguenza di non poter ridurre l’attività considerata a una mera operazione meccanica¹¹.

Infine, come già accennato, a siffatta disamina di tipo atomistico, perché inerente agli esperimenti conoscitivi presi singolarmente, se ne affianca un’altra di genere olistico, perché è possibile che la conclusione probatoria derivata da essi sia dipendente da un loro rapportarsi a momenti di altre sequenze probatorie. Ad esempio, può essere necessario determinare l’affidabilità di una fonte di prova attraverso il raffronto tra differenti strumenti gnoseologici, applicando nella sua accezione peculiare la cosiddetta “tecnica della riprova” o verificando l’esistenza di “elementi di

⁷ Esso corrisponde, in buona sostanza, a ciò che TARUFFO 1970, 245 ss., definisce come giudizio di “efficacia probatoria”.

⁸ Cfr., per un primo approccio alla nozione e per ulteriori indicazioni bibliografiche, DEWEY 1965 [1939], 168-169; SIRACUSANO 1959, 61-62; VOCINO 1951, 630.

⁹ I fatti notori riguardano l’(in)esistenza di un evento, la quale appartenga al novero delle conoscenze comuni e sia acclarata non con lo svolgimento di attività probatorie, ma solo attraverso la sua enunciazione in contraddittorio durante il procedimento non seguita da contestazioni delle parti, potendo così essere posti a fondamento di un’inferenza dell’autorità giudiziaria; pertanto, essi, «trovandosi a svolgere una funzione analoga agli elementi di prova, vengono recuperati all’interno della sequenza probatoria, pur essendo giudizialmente conosciuti senza la necessaria acquisizione di una fonte e/o di un mezzo di prova» (UBERTIS 2017, 84 nt. 3).

¹⁰ CALAMANDREI 1914, 221-222; CORDERO 1963, 10-11.

¹¹ WRÓBLEWSKI 1967, 18-19.

riscontro”¹² oppure volgendo l’attenzione al reciproco rafforzamento di prodotti inferenziali confluenti verso una sintesi unitaria.

3. *La valutazione probatoria complessiva*

Senza trascurare, come anteriormente segnalato, il collegamento reciprocamente dialettico tra i due momenti, realizzantesi nell’interazione tra l’apprezzamento di ogni strumento probatorio e quello di ipotesi ricostruttive del fatto¹³, emerge l’esigenza di una *valutazione probatoria complessiva*, connotata non dalla disamina dei singoli esperimenti gnoseologici (che resta tale anche quando una singola prova sia inserita in una prospettiva olistica), bensì dall’utilizzo combinato dell’intero patrimonio conoscitivo giudiziale ai fini dell’emissione della pronuncia¹⁴.

Né può tralasciarsi l’osservazione che siffatta valutazione complessiva va effettuata comunque, indipendentemente dalla circostanza che i risultati di prova conseguiti al termine dell’attività istruttoria consentano la formulazione di differenti ricostruzioni, di cui sarebbe inevitabile stimare la corrispondente veridicità. Infatti, pure quando ci si trovi in presenza di più prove convergenti, ad esempio, verso una conclusione di condanna, compete al giudice penale decidere se l’insieme dei singoli risultati goda di un’efficacia persuasiva adeguata per deliberare «che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile» (art. 530 comma 2 c.p.p.).

Essenziale è che il giudice tenga conto in sentenza di tutti i dati ottenuti, svolga un ragionamento internamente coerente e renda una decisione non contrastante con le prove acquisite¹⁵, secondo gli specifici caratteri di ogni corretta ricostruzione fattuale conforme ai criteri di verità. Detto in altre parole, questi ultimi, idonei a suffragare il passaggio inferenziale dalle asserzioni concernenti i dati gnoseologici portati in giudizio all’enunciato finale integrativo della ricostruzione fattuale, sono individuati nella coerenza di essa con tali affermazioni e nella accettabilità giustificata della medesima in virtù della sua capacità esplicativa¹⁶.

È in forza del loro rispetto che chiunque è disposto ad asserire (cioè, a dichiarare che è vero) l’enunciato rappresentativo della ricostruzione del fatto operata alla fine del processo.

4. *La valutazione degli indizi*

Per rimediare al precedente «lassismo normativo»¹⁷ in tema di indizi, nel codice di procedura penale del 1988 è disposto che «l’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi, a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti» (art. 192 comma 2 c.p.p.), ripetendo il modello della «regola operante nel processo civile in virtù dell’art. 2729 c.c. È sembrato opportuno che in una

¹² DOMINIONI 1986, 745-747.

¹³ Forse per la difficoltà di esprimere compiutamente tale relazione, facilmente idonea a generare una qualche confusione tra i due stadi, DOMINIONI 2005, 297, all’inizio, individua correttamente «due stadi della valutazione» concernenti «il primo ... la singola operazione probatoria e il suo esito; il secondo il contesto complessivo», ma, poi (*ivi*, 321), contraddittoriamente comprende in quest’ultimo la «verifica incrociata» degli esperimenti gnoseologici e la loro «misurazione comparativa del grado di efficacia dimostrativo-persuasiva», che invece afferiscono pur sempre alla singolarità dei medesimi.

¹⁴ All’argomento si riferiscono MELCHIONDA 1988, 673-674; PELUSO 1947, 57; SIRACUSANO 2011, 359; mentre, per approfondimenti relativi al tema della «combinazione delle prove» nella prospettiva di utilizzare il teorema di Bayes, cfr. GARBOLINO 2014, 301 ss., dopo aver operato (*ivi*, 134 ss.) la «dissoluzione» dei «falsi problemi» a suo tempo elencati da TARUFFO 1992, 172 ss.

¹⁵ TARUFFO 1992, 399.

¹⁶ V., per analoghe enunciazioni, FERRAJOLI 1989, 40-41 e 129.

¹⁷ BELLAVISTA 1976 [1971], 49.

materia di così grande rilievo come quella investita dal giudizio penale intervenga una regola che serva da freno nei confronti degli usi arbitrari e indiscriminati di elementi ai quali, sul piano logico, non è riconosciuta la stessa efficacia persuasiva delle prove»¹⁸.

La citazione ha, tra l'altro, il pregio di chiarire che il legislatore intendeva adoperare il termine “indizio” nella sua (a nostro avviso corretta anche a livello di teoria generale) accezione distinta dalla locuzione “prova in senso stretto”, consentendo pertanto di escludere dall'ambito di applicazione dell'art. 192 comma 2 c.p.p. le evenienze di prova critica¹⁹. Secondo siffatta impostazione, può dirsi che la successione dei primi due commi dell'art. 192 c.p.p. abbia la funzione di disciplinare il convincimento giudiziale rispetto, prima, al *genus* rappresentato dalla prova in senso lato e, poi, alla *species* costituita dall'indizio. Per ogni strumento gnoseologico, cioè, viene garantito che sia dato conto in motivazione «dei risultati acquisiti e dei criteri adottati» (art. 192 comma 1 c.p.p.), ma per gli indizi si esigono requisiti ulteriori per poter erigere su essi la decisione.

E tali peculiarità sono ricalcate su quelle contemplate dall'art. 2729 comma 1 c.c. Si ripropongono perciò in ambito penale le stesse difficoltà ermeneutiche che caratterizzano la disciplina delle presunzioni semplici in campo civile, dove le qualifiche di “gravità”, “precisione” e “concordanza” mancano di un sicuro referente cui applicarsi, data la pluralità di quelli volta a volta proposti²⁰.

Il problema esegetico è però risolvibile qualora si ricorra a un uso attento del lessico, applicando rigorosamente le qualifiche legislative a ciascuna delle componenti che costituiscono l'indizio, senza confonderlo con nessuna di esse.

Si può dunque sostenere che gli indizi sono *precisi* quando vengono considerati certi i corrispondenti elementi indiziari impiegati come base del procedimento intellettuale compiuto dall'organo giudiziario, dopo che siano state positivamente superate le valutazioni sia di loro affidabilità sia di credibilità delle fonti di prova da cui sono tratti sia di attendibilità dei mezzi di prova attraverso cui sono pervenuti al procedimento; sono *gravi* quando le inferenze indiziarie adoperate per ciascuno di essi utilizzano massime d'esperienza o leggi scientifiche probabilistiche dotate di un alto grado di fondatezza, generando quindi un'elevata intensità persuasiva di ogni singolo strumento conoscitivo indiziaro; sono *concordanti*, quando i loro risultati indiziari, cioè gli esiti delle inferenze costruite su distinti elementi indiziari, confluiscono verso una ricostruzione unitaria del fatto cui si riferiscono.

A tale ultimo proposito, è ampiamente dibattuta la questione se sia sufficiente un indizio isolato, purché preciso e grave, per verificare un enunciato fattuale (chiarendosi peraltro che esso sarebbe comunque unico, rientrando allora nella categoria di quelli cosiddetti “mediati”, pure nell'eventualità in cui la sua struttura prevedesse «un doppio o triplo “passaggio” inferenziale»²¹ scaturente da uno stesso elemento indiziaro): se, quindi, la concordanza sia richiesta solamente qualora ci si trovi in presenza di più indizi da collegare tra loro, senza la necessità di averne a disposizione una pluralità²².

Conviene tuttavia non tanto osservare che l'orientamento giurisprudenziale in ambito penalistico sembra essere nel senso di reputare vincolante «la regola secondo la quale la prova dell'esistenza di un fatto deve essere necessariamente fornita da una pluralità di indizi»²³, quanto piuttosto ribadire che la pretesa di qualificare “indiziaria” una ricostruzione fattuale operata traendo in maniera certa da un unico elemento di prova «una ed una sola conseguenza ... [trascura di considerare, riguardo alla classe cui ricondurre l'esperimento gnoseologico effettuato,] che non tanto di indizio si tratta,

¹⁸ RELAZIONE 1988, 61.

¹⁹ Cfr., invece, ma senza argomentare sul punto, NOBILI 1990, 417. In proposito, FERRUA 1990, 123, rileva le incongruenze cui conduce interpretare la parola “indizio”, contenuta nell'art. 192 comma 2 c.p.p., come “prova critica”.

²⁰ V. per tutti, in vario senso, ANDRIOLI 1967, 771-772; COMOGLIO 2010, 670 ss.; TARUFFO 1974, 98 ss.

²¹ SIRACUSANO 1991, 10.

²² Esplicitamente o implicitamente, è sempre in discussione la tesi, risalente all'interpretazione del testo normativo (analogo a quello di cui all'art. 2729 comma 1 c.c.) contenuto nel codice civile del 1865, secondo la quale «l'articolo 1354 non esige che più siano le presunzioni, vuole semplicemente che, quando siano più d'una, armonizzino e cospirino allo stesso risultato» (RAMPONI 1890, 313).

²³ Cass., Sez. un., 20 febbraio 1990, Belli, in «Cass. pen.», 1990, II, 39 (in motivazione).

ma di una prova [critica] compiuta»²⁴. Non a caso, chi ammette la legittimità di una pronuncia penale fondata su un indizio isolato è generalmente esplicito fautore dell'erronea equiparazione fra indizio e prova (in senso stretto) ovvero, magari contemporaneamente in sede di specificazione della tesi precedente, sostenitore della riconduzione dell'indizio alle prove critiche²⁵.

5. I requisiti del controllo della Cassazione e il loro inadeguato rispetto nel caso concreto

Sembra ineludibile l'esigenza che anche in Cassazione la motivazione contemplata dall'art. 111 comma 6 Cost., per non ridursi a una semplice enunciazione della sua esistenza, debba, soprattutto con particolare riferimento alla valutazione degli indizi, conformarsi al canone di indicare e giustificare le basi della propria decisione, indipendentemente dalla circostanza che essa sia resa durante le indagini preliminari (come nel caso di specie) o dopo il promovimento dell'azione penale. Unicamente così potrebbe dirsi osservata la garanzia costituzionale volta a consentire il controllo dei provvedimenti non solamente alle parti, ma pure a quel popolo nel cui nome la giustizia è amministrata ai sensi dell'art. 101 comma 1 Cost.²⁶.

Mutatis mutandis, la Cassazione dovrebbe stendere la motivazione delle proprie pronunce con una metodologia redazionale analoga a quella richiesta per il giudice di merito²⁷, senza ignorare che «la Cassazione è il “giudice della legalità della decisione”. E la decisione è legale se, oltre a rispettare le norme, rispetta i fatti ricostruendoli secondo criteri razionali»²⁸.

Perché la pronuncia della Cassazione sia resa comprensibile a tutti, da essa dovrebbero quindi emergere tanto gli elementi di prova utilizzati nel provvedimento impugnato a suo sostegno quanto quelli contrari, con le ragioni per le quali sono da ritenere attendibili gli uni e inattendibili gli altri (cfr. art. 546 comma 1 lett. e c.p.p.). Nel primo caso, basterebbe eventualmente recepire quelle impiegate dall'organo giurisdizionale di grado inferiore, ma non potrebbe omettersi di individuare esplicitamente ciascuna, palesando di avere altresì vagliato le massime d'esperienza adottate, di cui non può negarsi che siano sindacabili: «se non lo fossero, ogni conclusione farneticante sarebbe invulnerabile»²⁹.

Con specifico riguardo al processo indiziario, occorrerebbe che la suddetta indicazione afferisse al fondamento della ritenuta precisione degli elementi di prova, alla enunciazione del livello di gravità raggiunto dalle inferenze indiziarie e alle modalità di combinazione dei risultati di prova.

A proposito della sentenza che ha originato le presenti considerazioni (la quale, sebbene relativa a un ricorso per cassazione avverso un'ordinanza di un tribunale del riesame, espressamente intende illustrare i principi regolatori del processo indiziario in generale) non è in essa tralasciata la citazione di precedenti giurisprudenziali che, rispettando il principio della non sostituzione al giudice di merito nella valutazione probatoria, affermano l'esigenza di una stima sia atomistica che olistica dei dati conoscitivi disponibili, almeno implicitamente riconoscendo la controllabilità in Cassazione delle massime d'esperienza da esso adoperate. Tuttavia, nella concreta applicazione dei criteri adesivamente ricordati e salvo un richiamo alla genericità di uno dei motivi contenuti nell'impugnazione, non si va oltre un semplice e apodittico riscontro della ricorrenza della loro osservanza per la ricostruzione fattuale, limitandosi ad analizzare separatamente tra loro gli ele-

²⁴ Cass., Sez. un., 4 giugno 1992, Ballan ed altri, in «Cass. pen.», 1992, 2681 (in motivazione).

²⁵ Cfr., ad esempio, De MICHELE 1992, 381 e 383; GIANTURCO 1958, 135, 169 e 175; LAURO 1980, 1426; SAMEK LODOVICI 1992, 104 e 127.

²⁶ V., sui profili non soltanto processuale, ma anche extraprocessuale, dei fondamenti giuridici della motivazione (ambidue connessi alla controllabilità sull'osservanza del principio di legalità processuale ex art. 111 comma 1 Cost.) inerente ai «provvedimenti giurisdizionali», AMODIO 1977, 188; PISANI 1970, 385; UBERTIS 2017, 164.

²⁷ BRICCHETTI 2019, 109.

²⁸ IACOVELLO F.M. 2000, 799.

²⁹ CORDERO 2012, 1146-1147.

menti addotti dalla difesa e non esponendo quali fossero le massime d'esperienza usate dal giudice di grado inferiore e reputate condivisibili. Se taluna può essere ragionevolmente evitata perché agevolmente intuibile, ciò non avviene per altre: a mero titolo di esempio, per la valutazione di particolare affidabilità di una esclamazione (interpretabile come confessoria) intercettata e riportata in motivazione, riguardo alla quale viene omessa qualunque argomentazione sulla correttezza della sua estrapolazione dal contesto del discorso captato.

Riferimenti bibliografici

- AMODIO E. 1977. *Motivazione: II) Motivazione della sentenza penale*, in «Enc. dir.», XXVII, 181 ss.
- ANDRIOLI V. 1967. *Presunzioni (diritto civile e diritto processuale civile)*, in «Noviss. Dig .It.», XIV, Torino, Utet, 766 ss.
- BELLAVISTA G. 1976. *Gli indizi nel processo penale [1971]*, in ID., *Studi sul processo penale*, IV, Milano, Giuffrè, 45 ss.
- BENVENUTI F. 1953. *L'istruzione nel processo amministrativo*, Padova, Cedam.
- BRICCHETTI R. 2019. *Il modello di motivazione della sentenza di merito e il più rigoroso regime della specificità e della inammissibilità dell'atto di impugnazione*, in CANZIO G., BRICCHETTI R. (eds.), *Le impugnazioni penali*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 101 ss.
- CALAMANDREI P. 1914. *La genesi logica della sentenza civile*, in «Riv. crit. sc. soc.», 1914, 209 ss.
- CHIAVARIO M. 2019. *Diritto processuale penale*, Torino, Utet.
- COMOGLIO L.P. 2010. *Le prove civili*, Torino, Utet.
- CORDERO F. 1963. *Il procedimento probatorio*, in ID., *Tre studi sulle prove penali*, Milano, Giuffrè, 3 ss.
- CORDERO F. 2012. *Procedura penale*, Milano, Giuffrè.
- DE MICHELE S.C. 1992. *Indizio*, in «Dig. disc. pen.», VI, 380 ss.
- DEWEY J. 1965. *Logica, teoria dell'indagine [1939]*, Torino, Einaudi.
- DOMINIONI O. 2005. *La prova penale scientifica. Gli strumenti scientifico-tecnici nuovi o controversi e di elevata specializzazione*, Milano, Giuffrè.
- DOMINIONI O. 1986. *La valutazione delle dichiarazioni dei pentiti*, in «Riv. dir. proc.», 740 ss.
- FERRAJOLI L. 1989. *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari, Laterza.
- FERRUA P. 1990. *Il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione*, in ID., *Studi su processo penale*, Torino, Giappichelli, 113 ss.
- GARBOLINO P. 2014. *Probabilità e logica della prova*, Milano, Giuffrè.
- GIANTURCO V. 1958. *La prova indiziaria*, Milano, Giuffrè.
- IACOVIELLO F.M. 2000. *Motivazione della sentenza penale (controllo della)*, in «Enc. dir.», Agg., IV, 750 ss.
- LAURO N. 1980. *Note in tema di prova indiziaria e presunzioni*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», 1408 ss.
- MELCHIONDA ACH. 1988. *Prova in generale: c) diritto processuale penale*, in «Enc. dir.», XXXVII, 649 ss.
- NOBILI M. 1990. *Sub art. 192*, in CHIAVARIO M. (ed.), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, II, Torino, Utet, 414 ss.
- PAGANO F.M. 1832. *Teorie delle prove [1806]*, in ID., *Opere*, III, Lugano, Ruggia, 58 ss.
- PELUSO A. 1947. *La prova penale. Principi generali*, Caserta, Farina.
- PISANI M. 1970. *Giurisdizione penale*, in «Enc. dir.», XIX, 1970, 381 ss.
- RAMPONI L. 1890. *La teoria generale delle presunzioni nel diritto civile italiano*, Torino, F.lli Bocca.
- RELAZIONE 1988. *Relazione al progetto preliminare del c.p.p.*, in «Gazz.Uff.», n. 250, 24 ottobre 1988, Suppl. ord., n. 93, 3 ss.
- SAMEK LODOVICI R. 1992. *Utilizzazione e valutazione della prova*, in *Il principio del libero convincimento del giudice nel nuovo processo penale*, in «Quad. CSM.», 50, 1992, 101 ss.
- SIRACUSANO D. 1959. *Studio sulla prova delle esimenti*, Milano, Giuffrè.
- SIRACUSANO D. 1991. *Prova: III) nel nuovo codice di procedura penale*, in «Enc. giur. Treccani», XXV, 1 ss.

- SIRACUSANO D. 2011. *Le prove*, in ID., GALATI A., TRANCHINA G., ZAPPALÀ V., *Diritto processuale penale*, I, Milano, Giuffrè, 325 ss.
- TARUFFO M. 1970. *Studi sulla rilevanza della prova*, Padova, Cedam.
- TARUFFO M. 1974. *Certezza e probabilità nelle presunzioni*, in «Foro it.», V, 83 ss.
- TARUFFO M. 1992. *La prova dei fatti giuridici. Nozioni generali*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da A. Cicu - F. Messineo e continuato da L. Mengoni, III, 2, 1, Milano, Giuffrè.
- UBERTIS G. 2015. *Profili di epistemologia giudiziaria*, Milano, Giuffrè.
- UBERTIS G. 2016. “*Prova indiziaria*”: *ossimoro o ridondanza da evitare*, in ID., *Argomenti di procedura penale*, IV, Milano, Giuffrè, 261 ss.
- UBERTIS G. 2017. *Sistema di procedura penale*, I, *Principi generali*, Milano, Giuffrè.
- VOCINO C. 1951. *Sulla c.d. “attuazione della legge” nel processo di cognizione*, in *Studi in onore di Enrico Redenti nel XL anno del suo insegnamento*, II, Milano, Giuffrè.
- WRÓBLEWSKI J. 1967. *Il modello teorico dell'applicazione della legge*, in «Riv. int. fil. dir.», 46, 10 ss.